

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 18-2555

Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014.

A relazione degli Assessori Balocco, Valmaggia:

Premesso che:

- con le leggi regionali 25 marzo 2013, n. 3 "*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*" e 12 agosto 2013, n. 17 "*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*", si era provveduto a modificare l'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "*Tutela ed uso del suolo*", al fine di disciplinare le procedure per la realizzazione delle opere d'interesse pubblico nelle aree soggette a pericolosità geologica non altrimenti localizzabili;
- con la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2014, n. 64-7417 "*Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica*", si era provveduto a individuare le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui all'articolo 31, comma 1 della l.r. 56/1977, nonché i casi in cui lo stesso si rendeva necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni venivano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti;
- la medesima deliberazione ha dedicato a tali individuazioni lo specifico paragrafo "*7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica*" della parte I dell'allegato A;
- a seguito dell'espressione del parere previsto dall'art. 31 della l.r. 56/1977, si rendeva necessaria una variante urbanistica per la localizzazione dell'intervento qualora non compatibile con la destinazione d'uso prevista dal piano regolatore (PRG) vigente.

Considerato che:

- con la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*" si è proceduto all'abrogazione dell'art. 31 (*Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica*) della l.r. n. 56/1977;
- l'abrogazione di cui sopra, oltre ad evitare duplicazioni delle medesime valutazioni tecniche, ha determinato che lo strumento urbanistico o il procedimento di approvazione o autorizzazione dell'opera sia il momento nell'ambito del quale valutare la compatibilità tecnica delle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (di seguito "opere"), rispetto alla pericolosità dell'area su cui insiste l'opera;

rilevato pertanto che per i Comuni che si devono ancora adeguare al PAI risulta necessario inserire nelle norme di attuazione dei medesimi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI, tutti i criteri di fattibilità delle opere, anche non specificatamente previste dal piano, onde evitare procedure di valutazione successive per ogni singolo intervento.

Ritenuto che, in virtù dell'abrogazione di cui sopra, risulta necessario fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni ora applicabili in assenza del citato art. 31 della l.r. 56/1977, si precisa che:

- in fase di adeguamento del PRG al PAI, per le aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata la norma del PRG deve prevedere quali tipologie di opere sono compatibili con le classi III di cui alla Circolare 7/LAP/96, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI, secondo quanto disposto dall'Allegato I facente parte integrante della presente deliberazione;

- per i Comuni con PRG adeguato al PAI, in cui si fa esplicito riferimento all'art. 31 della l.r. 56/1977, per la realizzazione di un'opera non prevista, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale;

- i contenuti del paragrafo "7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica" della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014, sono sostituiti con i contenuti di quanto riportato nell'Allegato I, facente parte integrante della presente deliberazione;

- i riferimenti relativi all'art. 31 della l.r. 56/1977 ora abrogato, contenuti nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP, e nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, secondo quanto riportato nell'Allegato I, facente parte integrante della presente deliberazione, nonché nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali vigenti, devono interpretarsi secondo quanto di seguito riportato: *"Per le opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito in quanto già definito dalle norme del PRG"*.

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";
 - la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni (Nota tecnica esplicativa del dicembre 1999) – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici";
 - il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001;
 - la legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia";
 - la legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013";
 - la DGR 64-7417 del 7 aprile 2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica";
 - la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";
- acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali in data 20/11/2015.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che in fase di adeguamento del PRG al PAI, per le aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata la norma del PRG deve prevedere quali tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, anche non specificatamente previste dal piano, sono compatibili con le classi III di cui alla Circolare 7/LAP/96, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI, secondo quanto disposto dall'Allegato I facente parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che per i Comuni con PRG adeguato al PAI, in cui si fa esplicito riferimento all'art. 31 della l.r. 56/1977, per la realizzazione di un'opera non prevista, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale;

- di sostituire i contenuti del paragrafo “7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica” della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014, con i contenuti di quanto riportato nell'Allegato I, facente parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che i riferimenti relativi all'art. 31 della l.r. 56/1977 ora abrogato, contenuti nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP, e nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, secondo quanto riportato nell'Allegato I, facente parte integrante della presente deliberazione, nonché nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali vigenti, devono interpretarsi secondo quanto di seguito riportato: “Per le opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito in quanto già definito dalle norme del PRG”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Punto 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014

7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica

7.1 Disposizioni per la realizzazione delle opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica

L'articolo 31 (Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo) della l.r. 56/1977 disciplinava l'autorizzazione regionale per opere di interesse pubblico localizzate nelle zone soggette a vincolo idrogeologico di cui ai regi decreti n. 3267/1923 e 215/1933 e normate dalla l.r. 45/1989, oltre che nelle fasce di rispetto di cui all'art. 29 della medesima l.r. 56/1977.

Successivamente l'articolo 31 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) della l.r. 56/1977 è stato innovato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3 "*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica e di edilizia*" e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*", riferendosi alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non previste dal piano regolatore e non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata individuate nei piani regolatori vigenti, indipendentemente dalla presenza del vincolo idrogeologico, sulla base del parere espresso dalla Regione. Tale modifica ha reso necessario avviare la variante urbanistica per la localizzazione dell'intervento, qualora non compatibile con la destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Con la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*", si è proceduto all'abrogazione dell'art. 31 della l.r. 56/1977; di conseguenza lo strumento urbanistico o il procedimento di autorizzazione dell'opera risultano essere l'unico momento nell'ambito del quale valutare la compatibilità tecnica delle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, rispetto alla pericolosità dell'area su cui insiste l'opera.

In virtù di tale modifica normativa, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili in assenza del citato articolo 31 della l.r. 56/1977.

Innanzitutto occorre chiarire che per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (comprese ad esempio derivazioni d'acqua, impianti di depurazione, supporti per la rete della telefonia, ecc...).

Occorre richiamare quali sono gli ambiti a pericolosità geologica elevata e molto elevata per i quali, in assenza di specifica indicazione, non è possibile realizzare alcun intervento; qualora in tali ambiti emergesse la necessità di realizzare un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal PRG vigente, la fattibilità dell'opera stessa deve essere valutata dal punto di vista geologico e idraulico nell'ambito della variante al PRG o del procedimento di approvazione dell'opera.

Tali ambiti sono distinti in:

- a) aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate dal PAI;
- b) fasce fluviali A e B individuate dal PAI;
- c) classi di pericolosità geologica, individuate ai sensi della Circolare PGR 7/LAP/96, IIIa, IIIb, IIIc e III indifferenziata, come perimetrata nei PRG vigenti adeguati al PAI;
- d) fasce di rispetto di cui all'articolo 29 della l.r. 56/1977, individuate dai PRG;
- e) zone in dissesto come perimetrata nei PRG vigenti non ancora adeguati ai disposti della Circolare PGR 7/LAP/96 e non individuate dal PAI.

Per la realizzazione di un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile negli ambiti di cui sopra, si individuano due casistiche differenti:

1. per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal

cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale;

- per i PRG non ancora adeguati al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, nelle aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate dal PAI, si applicano i disposti dell'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'autorità preposta al rilascio del parere previsto dal medesimo art. 9, è individuata nella Direzione regionale OOPP; in fase di adeguamento al PAI, la norma del PRG relativa alle aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata deve prevedere le tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, anche non specificatamente previste dal piano, compatibili con le classi III di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI.

Per i PRG adeguati al PAI, le cui norme non richiamino espressamente l'art. 31 della l.r. 56/1977, la compatibilità di un'opera di interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal medesimo PRG viene valutata secondo i disposti di cui al precedente punto 1.

Si ricorda che nelle fasce fluviali A e B, per entrambe le casistiche di cui sopra, indipendentemente dal fatto che il PRG sia o meno adeguato al PAI, si applicano i disposti dell'art. 38 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'Autorità di Bacino o l'Autorità idraulica competente rilasciano il relativo parere ai sensi del medesimo art. 38¹.

Si specifica, infine, che compete all'Amministrazione comunale dichiarare che l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata.

7.2 Aggiornamento dei contenuti della Circolare Presidente della Giunta Regionale 7/LAP/96 e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999

Con riferimento alla Circolare PGR 7/LAP/96, si rileva la necessità di aggiornare quanto riportato nella medesima e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999, circa la descrizione delle classi III di pericolosità, laddove si cita il previgente articolo 31 della l.r. 56/1977, in particolare il periodo che recita: *"Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/1977"*, che si ritrova nei seguenti punti:

- il secondo capoverso del punto "Classe IIIa)" di pagina 11 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna *"TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP"*;
- la seconda parte del secondo capoverso del punto "Classe IIIb)" di pagina 15 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna *"TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP"*;
- l'ultimo capoverso del punto IIIc) di pagina 22 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna *"TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP"*.

¹

La Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po che norma la realizzazione di opere pubbliche (Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B), approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 2 dell'11.05.1999 e successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del 5.04.2006, detta criteri tecnici per l'applicazione delle norme del PAI e individua le Autorità competenti all'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

Ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, sono da sottoporre a specifico parere (ex art. 38 comma 2 delle norme di attuazione del PAI) dell'Autorità di bacino medesima, gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico appartenenti alle categorie di opere elencate nella deliberazione, solo relativamente ai tratti interessati dalle fasce fluviali dei corsi d'acqua: Po, Tanaro, Dora Riparia, Dora Baltea, Ticino.

Per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei corsi d'acqua per i quali l'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, su richiamata, pone le competenze per il rilascio dello specifico parere di cui all'art 38 delle norme di attuazione del PAI in capo all'Autorità di bacino medesima, sui tratti di corsi d'acqua già citati e per alcune categorie di opere, e sui restanti tratti di corsi d'acqua alle Autorità idrauliche competenti all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e secondo i disposti della DGR n. 200-4402 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo), trova applicazione l'art. 38 delle norme di attuazione del PAI.

Inoltre, su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità Idraulica competente all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e s.m. (...), Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) o Settori regionali Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, territorialmente competenti, secondo i disposti della DGR n. 200-4402 del 30.07.2012 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo).

Pertanto il periodo *“Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/1977”*, è sostituito dal seguente:

“Per le opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito in quanto già definito dalle norme del PRG”.

Si specifica che nell’individuazione delle *“tipologie di opere ammesse”* è possibile sia riferirsi a classi di opere tra loro simili per funzione e per struttura, che elencare le singole opere; per *“modalità per la loro attuazione”* si intendono sia accorgimenti tecnici per la realizzazione dell’opera, sia modalità procedurali (ad es. richiesta di perizia asseverata, parere della commissione edilizia, ecc.).

Infine si ribadisce che in sede di adeguamento dei PRG al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, come previsto al punto 2 del precedente paragrafo 7.1, sarà cura del Comune valutare la compatibilità delle tipologie di opere d’interesse pubblico con le classi di sintesi della Circolare stessa, attribuite agli ambiti di pericolosità del proprio territorio. Tale proposta comunale sarà oggetto di valutazione da parte della Regione in sede di conferenza di copianificazione e valutazione della variante o del PRG.